



Comunità Montana dell'Oltrepò Pavese

CODICE ENTE: 13608

GIUNTA ESECUTIVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE

N.63 DEL 26/09/2019

OGGETTO: Autorizzazione alla richiesta di utilizzo del dipendente geom. Giovanni Draghi per svolgere attività lavorativa al di fuori dell'orario d'obbligo ai sensi dell'art. 1 comma 557 della legge 311/2004.

L'anno **duemiladiciannove** addì **ventisei** del mese di **settembre** alle ore **diciannove** e minuti **trenta**, nella sede dell'Ente, previa regolare convocazione, si è riunito la Giunta Esecutiva della Comunità Montana dell'Oltrepò Pavese.

Risultano i Signori:

N.	Cognome e Nome	Presente
1	Palli Giovanni	Sì
2	Riva Fabio	No
3	Accoliti Massimo	Sì
4	Bertorelli Paolino Donato	Sì
5	Gandolfi Andrea	Sì
Totale Presenti:		4
Totale Assenti:		1

Assiste, quale Segretario Verbalizzante il **Dott. Bellomo Daniele**.

Assume la Presidenza il Sig. **Palli Giovanni** che, constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta ponendo in discussione l'argomento in oggetto.

OGGETTO: Autorizzazione alla richiesta di utilizzo del dipendente geom. Giovanni Draghi per svolgere attività lavorativa al di fuori dell'orario d'obbligo ai sensi dell'art. 1 comma 557 della legge 311/2004.

LA GIUNTA ESECUTIVA

VISTI:

- la L. 27 dicembre 1997, n. 449: Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica, ed in particolare l'art. 39, comma 1, che stabilisce che gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale;
- l'art. 6, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., nonché gli artt. 89 e 91, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, impongono l'obbligo, da parte della Giunta Comunale, di assumere determinazioni organizzative in materia di personale e, relativamente alle assunzioni, la necessità di procedere alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, quale atto di programmazione dinamica, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio;

VISTA la nota acquisita in data 10/09/2019, (prot. n. 2437-II-1-008) con cui l'UNIONE DI COMUNI LOMBARDA TERRE DEI MALASPINA – Via Roma, 45 – Ponte Nizza, ha chiesto di potersi avvalere del dipendente geom. Giovanni Draghi per svolgere attività lavorativa, al di fuori dell'orario d'obbligo, ai sensi dell'art. 1 comma 557 della legge 311/2004 in ragione dell'esigenza di garantire la funzionalità del Servizio tecnico dell'Unione predetta per un totale di massimo n. 3 ore settimanali fino al 30.09.2020;

VISTI

- l'articolo unico, comma 557, della L. 30/12/2004, n. 311 (Legge finanziaria 2005), ai sensi del quale *“i comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza;*
- il parere del Consiglio di Stato, sez. I, n. 2141/2005, del 25.5.2005, il quale ha affermato che la disposizione dell'art.1, comma 557 della citata L. n. 311/2004, deve essere considerata come fonte normativa speciale ed in quanto tale prevalente, rispetto alla norma ordinaria, in considerazione del fatto che *“introduce, nel suo ristretto ambito di efficacia, una deroga al principio relativo all'unicità del rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti, espresso dall'art. 53, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001, il quale fa salve le specifiche incompatibilità previste dagli art. 60 e seguenti, del D.P.R. 10.01.1957, n. 3”;*
- la Circolare del Ministero dell'Interno n. 2/2005, del 21.10.2005, con la quale, a seguito del citato parere del Consiglio di Stato, veniva data la facoltà agli Enti locali sotto i 5000 abitanti di stipulare contratti di lavoro con dipendenti di altre amministrazioni locali, nel rispetto del limite massimo di 48 ore di lavoro settimanali, previsto dalla legge ed in deroga al divieto di doppia subordinazione da ente pubblico, stabilito dal D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
- il parere UPPA-Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni – Dipartimento della Funzione Pubblica n. 34, del 23.05.2008, con il quale viene ribadito che, nonostante i numerosi interventi legislativi riguardanti la materia del pubblico impiego, il comma 557 dell'art. 1, della L. n. 311/2004 non sia da considerarsi abrogato dall'intervenuta riscrittura dell'art. 36, del D.Lgs. n. 165/2001, ad opera del comma 79, dell'art. 3 della legge finanziaria 2008;
- la Delibera n. 223/2012, della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte con la quale la Sezione sostiene che:
 - *la formula organizzativa introdotta dal citato art. 1 comma 557, assimilabile al comando, non altera la titolarità del rapporto di lavoro, che resta in capo all'amministrazione di provenienza del dipendente, richiamando quanto precedentemente affermato da altre Sezioni (Sezione Lombardia, parere n. 23 del 6 febbraio 2009 e Sez. Veneto, parere n. 17 del 20 maggio 2008);*

- *la formula organizzativa introdotta dal citato art. 1 comma 557 non integra quindi una forma flessibile di assunzione e d'impiego e, pertanto, la relativa spesa non è soggetta ai limiti stabiliti dell'art. 9, comma 28 D.L. n. 78/2010 conv. in L. n. 122/201 ;*
- *il citato comma 557, detta una disciplina particolare a favore degli enti locali con meno di cinquemila abitanti per fronteggiare l'esiguità degli organici e le ridotte disponibilità finanziarie;*
- la delibera n. 955/2012, della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per il Veneto, con la quale il Collegio richiama l'orientamento interpretativo che porta ad escludere dall'ambito applicativo dell'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010, le spese sostenute per le forme di collaborazione, di cui all'art. 1, comma 557, della L. 311/2004. L'art. 9, comma 28, infatti, pone un limite di spesa con riferimento a specifiche forme contrattuali. Si tratta di un vincolo che non riguarda, pertanto, tutte le forme di impiego di personale che possono intercorrere tra le pubbliche amministrazioni, ma solo le tipologie di rapporti di lavoro espressamente considerate dalla norma, tra le quali non rientra la fattispecie de qua. Difatti, la formula organizzativa introdotta dal citato art. 1, comma 557, "non altera la titolarità del rapporto di lavoro con il soggetto interessato, che resta comunque dipendente dell'amministrazione di provenienza" (delibera 17/2008 cit). L'ipotesi in argomento non integra una forma flessibile di assunzione o di impiego, poiché il lavoratore rimane legato al rapporto di impiego con l'ente originario, anche se rivolge parzialmente le proprie prestazioni lavorative a favore di un altro ente pubblico, ma comunque nell'ambito di un unico rapporto di lavoro alle dipendenze del soggetto pubblico principale";

CONSIDERATO che

- in applicazione del citato comma 557, l'utilizzo dell'attività lavorativa del lavoratore suddetto può aver luogo nel rispetto delle seguenti prescrizioni, ad integrazione dello schema di accordo allegato alla presente delibera:
 - *le prestazioni verranno svolte al di fuori dell'orario di servizio, fermo restando che l'orario di lavoro giornaliero e settimanale, cumulato fra l'ente di provenienza e l'ente utilizzatore non potrà superare in media le 48 ore settimanali;*
 - *il periodo di riposo giornaliero e settimanale dovrà essere garantito tenendo conto dell'impegno lavorativo presso i due enti;*
 - *la fruizione delle ferie annuali dovrà essere effettuata nello stesso periodo in entrambi gli enti;*
 - *la durata del rapporto di lavoro viene prevista fino al 30/09/2020;*
 - *il compenso da corrispondere verrà determinato sulla base di quanto previsto dai contratti di lavoro per il personale del comparto Regioni-Autonomie Locali;*
- conformemente al parere n.448 del 18.10.2013 reso dalla Sezione della Corte dei Conti Regione Lombardia, non è necessario procedere alla stipula di un nuovo contratto di lavoro in quanto, come anche precedentemente ribadito dalla Circolare n. 2 del 2005 del Ministero dell'Interno – Dipartimento Affari Territoriali - con annesso parere del Consiglio di Stato n. 2141/2005 "la formula organizzativa introdotta dall'art. 1 comma 557, non altera la titolarità del rapporto di lavoro con il soggetto interessato, che resta comunque dipendente dell'amministrazione di provenienza";

RITENUTO di poter autorizzare la geom. Giovanni Draghi – Cat. D, dipendente in servizio presso questa Comunità Montana dell'Oltrepò Pavese a prestare attività lavorativa al di fuori dell'orario d'obbligo presso l'UNIONE DI COMUNI LOMBARDA TERRE DEI MALASPINA – Via Roma, 45 – Ponte Nizza, per massimo n. 3 ore settimanali, in continuità di rapporto di collaborazione *fino al 30/09/2020*;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D. Lgs. 18.8.2000, n° 267, modificato dall'art. 3, 1° comma, del D. L. 10.10.2012, n. 174, convertito in L. 7.12.2012, n° 213, come riportato in calce alla presente;

A VOTI UNANIMI FAVOREVOLI resi nei modi e forme di legge

DELIBERA

1. di autorizzare il geom. Giovanni Draghi – Cat. D, dipendente in servizio presso l'Unione a prestare attività lavorativa al di fuori dell'orario d'obbligo presso l'UNIONE DI COMUNI LOMBARDA TERRE DEI MALASPINA – Via Roma, 45 – Ponte Nizza, per n. 3 ore settimanali, in continuità di rapporto di collaborazione fino al 30/09/2020;
2. di comunicare il presente atto ai capogruppo consiliare, a sensi e per gli effetti di cui all'art. 125 del Decreto Lgs. 18/08/2000 n. 267

Con successiva separata votazione unanime favorevole, la Giunta Esecutiva dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, 4° comma del D.Lgs. 267/2000.



Comunità Montana dell'Oltrepò Pavese

CODICE ENTE: 13608

PARERI

OGGETTO: Autorizzazione alla richiesta di utilizzo del dipendente geom. Giovanni Draghi per svolgere attività lavorativa al di fuori dell'orario d'obbligo ai sensi dell'art. 1 comma 557 della legge 311/2004.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Varzi, lì 26/09/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to : Draghi Giovanni

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della deliberazione in oggetto, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 49 e 147 bis del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e s.m.i.

Varzi, lì 26/09/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to : Bufalino Giuseppe

Il presente verbale, viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to : Palli Giovanni

Il Segretario
F.to : Dott. Bellomo Daniele

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

n. del Registro Pubblicazioni

Si certifica che questa deliberazione viene affissa in copia all'Albo Pretorio informatico della Comunità Montana dell'Oltrepò Pavese il giorno 01/10/2019 e vi rimarrà affissa per 15 giorni naturali consecutivi.

Varzi, li 01/10/2019

Il Segretario
F.to : Dott. Bellomo Daniele

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

divenuta esecutiva in data 26-set-2019

- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267)
- Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267)

Varzi, li 26-set-2019

Il Segretario
F.to : Dott. Bellomo Daniele

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Varzi, li, _____

Il Segretario
Dott. Bellomo Daniele